

- (4) Il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione <sup>(3)</sup> integra le disposizioni relative ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate degli animali terrestri, degli animali acquatici e di altri animali di cui al regolamento (UE) 2016/429. In particolare, il regolamento delegato (UE) 2020/689 stabilisce i criteri per la concessione dello status di indenne da malattia per gli Stati membri o loro zone o compartimenti e le prescrizioni per l'approvazione dei programmi di eradicazione per gli Stati membri o loro zone o compartimenti.
- (5) A norma dell'articolo 85 del regolamento (UE) 2020/689, si considera che gli Stati membri o le loro zone che hanno ottenuto l'approvazione di un programma di eradicazione o di un programma di sorveglianza per le malattie di categoria C prima della data di applicazione di tale regolamento abbiano ottenuto l'approvazione di un programma di eradicazione conformemente al medesimo regolamento per un periodo di sei anni a decorrere dalla data di applicazione del medesimo regolamento. Questa limitazione dovrebbe pertanto essere indicata nei pertinenti allegati del presente regolamento.
- (6) L'articolo 280 del regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme per il mantenimento, per alcune malattie elencate, del riconoscimento dello status di indenne da malattia o dei programmi di eradicazione e di sorveglianza di Stati membri o loro zone o compartimenti ottenuti mediante atti della Commissione adottati conformemente alle direttive 64/432/CEE <sup>(4)</sup>, 91/68/CEE <sup>(5)</sup>, 92/65/CEE <sup>(6)</sup>, 2005/94/CE <sup>(7)</sup>, 2006/88/CE <sup>(8)</sup> o 2009/158/CE <sup>(9)</sup> del Consiglio. Inoltre, per quanto riguarda dette malattie elencate, gli articoli 84 e 85 del regolamento delegato (UE) 2020/689 integrano le norme in tale materia di cui al regolamento (UE) 2016/429 stabilendo disposizioni transitorie riguardanti gli status di indenne da malattia e i programmi di eradicazione e di sorveglianza già esistenti.
- (7) Per motivi di semplificazione e trasparenza, il presente regolamento dovrebbe sostituire gli elenchi di Stati membri, zone e compartimenti, attualmente indenni da malattia e i programmi di eradicazione e sorveglianza approvati in vigore, indicati negli atti della Commissione adottati a norma delle direttive di cui all'articolo 280 del regolamento (UE) 2016/429 e in alcune direttive cui fanno riferimento gli articoli 84 e 85 del regolamento delegato (UE) 2020/689, con gli elenchi stabiliti negli allegati del presente regolamento.
- (8) Per alcune malattie elencate il regolamento delegato (UE) 2020/689 stabilisce per la prima volta norme relative al riconoscimento dello status di indenne da malattia per Stati membri o loro zone o compartimenti e pertanto le disposizioni di cui all'articolo 280 del regolamento (UE) 2016/429 non si applicano a tali casi. È il caso dell'infezione da virus della rabbia (RABV), dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) (infezione da BTV), della diarrea virale bovina (BVD) o dell'infezione da *Bonamia exitiosa*. Vari Stati membri hanno presentato alla Commissione domande di concessione dello status di indenne da malattia per tali malattie elencate. A seguito della valutazione della Commissione, dette domande sono risultate conformi ai criteri di cui alla parte II, capo 4, sezioni 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689, che stabilisce norme per la concessione dello status di indenne da malattia per gli Stati membri o loro zone e compartimenti. Lo status di indenne da malattia di tali Stati membri, o loro pertinenti zone o compartimenti, dovrebbe pertanto essere concesso ed essi dovrebbero essere debitamente elencati negli allegati del presente regolamento.

<sup>(3)</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).

<sup>(4)</sup> Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977).

<sup>(5)</sup> Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19).

<sup>(6)</sup> Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).

<sup>(7)</sup> Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).

<sup>(8)</sup> Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).

<sup>(9)</sup> Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74).

